

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,
RONCHI, POLLICE, TAMINO**

Presentata il 2 febbraio 1984

Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo riprende totalmente quella di iniziativa popolare che, elaborata dal « Comitadu pro sa limba », venne presentata il 13 luglio 1978 al Presidente del consiglio regionale della Sardegna.

Il consiglio regionale sardo sostituì tale proposta di legge con un'altra di iniziativa del consiglio regionale stesso palesemente anticostituzionale.

Per tale motivo riteniamo come deputati di democrazia proletaria doveroso ripresentare il progetto di iniziativa popolare per l'introduzione in Sardegna del bilinguismo perfetto, in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana, per riaffermare il diritto della Sardegna ad ottenere dal Parlamento della Repubblica italiana una legge sulla tutela della minoranza linguisti-

ca sarda omologa a quelle già concesse ad altre regioni a statuto speciale.

Riteniamo, inoltre, che tale proposta di legge per il bilinguismo perfetto è in grado di avviare a soluzione non solo un antico problema linguistico, ma anche e soprattutto un antico e irrisolto problema politico: l'identità della nazione sarda.

Per noi il sardo è una lingua, una lingua formata da numerose varianti (i dialetti delle diverse zone, o meglio le parlate delle diverse zone). È una lingua viva perché parlata dalla maggioranza della comunità sarda ed è soggetta a quei mutamenti inevitabili ed insieme auspicabili dovuti all'interscambio, o osmosi, con altre lingue e in specie con l'italiano.

Per questo riteniamo che il regime linguistico di diglossia e non di bilinguismo attualmente esistente e verificabile — per

cui il sardo è la lingua dell'ambiente familiare, del « privato », del « popolare » e dunque della « subalternità »; e l'italiano dell'ambito più « pubblico », del « colto » e dunque dell'« egemonia » — si possa superare con reciproco vantaggio delle due lingue.

Con tale proposta di legge tale superamento è possibile, aprendo la strada ad una democrazia linguistica sostanziale, che non vede il sardo né sostitutivo, né concorrenziale all'italiano, ma piuttosto come una « ricchezza linguistica » di cui riappropriarsi, di cui avere piena conoscenza e competenza contro l'insegnamento vuoto, formalizzante e ipercorrettivo dell'italiano, che ha fatto terra bruciata — per intere generazioni — delle capacità e potenzialità linguistiche dei sardi.

In tal senso il presente testo di legge mira al rispetto del dettato costituzionale che (articoli 3, 6, 21) salvaguarda i diritti delle minoranze e si impegna a promuovere un'educazione plurilinguistica dei cittadini.

Alla base della proposta di legge di iniziativa popolare vi era, infatti, e a noi come deputati di democrazia proletaria è sembrato giusto raccoglierla, l'idea di una Sardegna laboratorio-officina linguistica, in cui la comunità sarda cerchi, tramite le sue strutture culturali, politiche e le sue istituzioni, di sperimentare le possibilità della lingua (comunicative ed espressive) e la capacità di veicolare contenuti filosofici e scientifici moderni (cosa che più di tutto le viene negato).

Vogliamo per la Sardegna possibilità educative che garantiscano il bilinguismo: non basta, infatti, oggi il sardo, per essere un cittadino colto e moderno, ma non basta neppure l'italiano. L'educazione plurilinguistica è l'esatto contrario della tendenza all'isolazionismo e al solipsismo culturale. Un tempo anche il movimento operaio alle sue origini sognava una lingua comune; oggi questa eventualità fa pensare più al dramma di una società monolitica e totalitaria che ad una utopia di fratellanza universale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 2.

Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

ART. 3.

La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'Isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

ART. 4.

La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

TITOLO II USO DELLA LINGUA

ART. 5.

Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione auto-

noma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

ART. 6.

Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

ART. 7.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

ART. 9.

Sono istituiti presso le Università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

ART. 10.

Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

ART. 11.

Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

TITOLO III**ATTUAZIONE
DELLA POLITICA LINGUISTICA****ART. 12.**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal Consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

1) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua della minoranza;

2) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dalla applicazione della presente legge;

3) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antroponomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

4) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

5) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il Consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nella attuazione della presente legge;

6) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

ART. 13.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle Università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura della minoranza.

ART. 14.

Gli uffici di cui alla presente legge sono messi in grado, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di operare in regime di bilinguismo.

Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.